



# COMUNE DI PRAMOLLO

Provincia di Torino

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2014

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
GARRONE Andrea	PRESIDENTE	Sì
COSTANTIN Renzo	VICE SINDACO	Sì
LONG Romina	CONSIGLIERE	Sì
ZANELLATO Maria Paola	CONSIGLIERE	Sì
BLANC Lino	CONSIGLIERE	Sì
LONG Marilena	CONSIGLIERE	Sì
PLAVAN Paolo	CONSIGLIERE	Sì
CONSELVAN Stefano	CONSIGLIERE	Giust.
SAPPE' Rino	CONSIGLIERE	Sì
BORGARELLO Andrea Maria	CONSIGLIERE	Giust.
PLAVAN Silvano	CONSIGLIERE	Giust.
DIPAOLA Roberto	CONSIGLIERE	Sì
ZACCO Gabriele	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco GARRONE Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
  - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
  - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

*1) i criteri di determinazione delle tariffe;*

- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
  - 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
  - 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
  - 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*
- b) *per quanto riguarda la TASI:*
- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
  - 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”*

*“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

*“688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.”*

*“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.”*

*“690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*

*“691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.”*

*“692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”*

**VISTO** il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, è differito al 30 Aprile 2014;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti comunali, con la sola esclusione di quello relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla

legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo [articolo 9](#) è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, dott. Giovanni Costantino, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**CON VOTI FAVOREVOLI 10 , CONTRARI 0 , ASTENUTI 0** resi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- **DI ADOTTARE**, per i motivi enunciati in premessa e per semplificare ai contribuenti il reperimento della normativa comunale in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni.
- **DI APPROVARE**, per i motivi enunciati in premessa e a norma dell'art. 42, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel testo, costituito da n. 50 articoli, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che in applicazione dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il presente regolamento:
  - entra in vigore il 1° Gennaio 2014;

- sarà inserito telematicamente, unitamente alla presente, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni
  
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 10 , CONTRARI 0 , ASTENUTI 0** resi per alzata di mano.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
GARRONE Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILLIOL D.ssa Laura

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/04/2014.

Pramollo,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILLIOL D.ssa Laura

---

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-apr-2014

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- X** in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pramollo, 07-apr-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILLIOL D.ssa Laura

---